



Il giorno sette del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove a Lecce, presso la sezione provinciale della Federazione Italiana della Caccia sita in Via B. Papadia n.12, si sono riunite le Associazioni Venatorie nelle persone dei sigg.ri:

- ✓ Avv. Giovanni CICCARESE in qualità di Presidente Regionale Puglia e Provinciale Lecce della Federazione Italiana della Caccia;
- ✓ Dott. Tiziano SIMONE in qualità di Presidente Provinciale Lecce dell'U.N. Enalcaccia Pesca e Tiro;
- ✓ Avv. Giuseppe DE BARTOLOMEO in qualità di Presidente Regionale Puglia dell'Archi Caccia;
- ✓ Dott. Luigi PRATO in qualità di Presidente Provinciale Lecce dell'A.N.U.U. ;
- ✓ Sig. Luigi NUZZACI in qualità di Presidente Provinciale Lecce del C.P.A. ;
- ✓ Avv. Bartolo RAVENNA in qualità di Presidente Provinciale Lecce dell'E.P.S. ;
- ✓ Sig. Antonio DURANTE in qualità di Presidente Regionale Puglia dell'A.N.U.U. ;
- ✓ Sig. Vito DAMONE in qualità di Presidente Regionale Puglia dell'U.N. Enalcaccia Pesca e Tiro;
- ✓ Avv. Francesco D'ERRICO in qualità di Presidente Regionale Puglia del C.P.A. ;
- ✓ Rag. Alberto DEL GENIO in qualità di Consigliere Nazionale dell'U.N. Enalcaccia Pesca e Tiro;

Le suddette associazioni alla luce del decreto emesso *inaudita altera parte* dal Presidente del Consiglio di Stato Dott. Franco Frattini, nel procedimento iscritto al numero 05077/2019 Reg. prov.cau. e n.08064/2019 Reg. Ric. in seguito al ricorso proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società,

#### CHIEDONO

alla Regione Puglia l'immediata adozione di una delibera d'urgenza immediatamente esecutiva, che modificando la deliberazione della Giunta Regionale Puglia 1558 del 2.8.2019, con la quale è stato approvato il Calendario Venatorio Regionale per l'annata 2019/2020, preveda per quanto possibile il recepimento - **ove ritenuto opportuno da parte di Codesti Uffici** - del parere espresso dall'ISPRA con nota prot. N.40888 del 28.6.2019 e successive integrazioni e/o modifiche pervenute presso gli stessi.

Resta inteso che detto emanando provvedimento al quale le scriventi associazioni dichiarano sin da ora di non opporsi, avrà carattere provvisorio e comunque fino alla pubblicazione del provvedimento da parte del Consiglio di Stato chiamato a decidere, in sede collegiale, all'udienza fissata per giorno 24 ottobre 2019.

Si richiama poi l'attenzione della Regione Puglia sull'impugnativa del Piano Faunistico Venatorio Regionale operato con il ricorso citato, sottolineando come la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto valida l'emanazione del calendario venatorio in presenza di un efficace Piano Faunistico Venatorio Regionale, in relazione al quale non si può opporre, ora per il momento della sua approvazione, alcuna questione circa il rispetto della disciplina attuativa delle direttive 2009/147/CE cosiddette "uccelli", 92/43CEE cosiddetta "habitat" e 2011/92 UE cosiddetta VIA "in quanto l'art. 14 comma 7, della Legge 157/92 **facultizza ma non impone** la modifica o la revisione quinquennale dei piani faunistico-venatori (per tutte TAR Calabria Sez. I<sup>a</sup> Ord. 13.9.2019 n.337)".



A tanto si aggiunga che la Regione Puglia, a fronte dell'inerzia dell'ISPRA nell'istituire le unità operative tecniche decentrate ex art. 7 comma 2 della Legge 157/92, ha regolarmente prorogato il proprio Piano Faunistico Venatorio Regionale, da intendersi a tutti gli effetti pienamente efficace, non essendone nel frattempo mutati i presupposti di fatto e di diritto che ne avevano comportato la precedente approvazione. Tanto si richiede con estrema urgenza.

Lecce, 7.10.2019

F.to  
**FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**

- *Avv. Giovanni CICCARESE* -

**U.N. ENALCACCIA P.T.**

- *Dott. Tiziano SIMONE* -

**ARCI CACCIA**

- *Avv. Giuseppe DE BARTOLOMEO* -

**A.N.U.U.**

- *Dott. Luigi PRATO* -

**C.P.A.**

- *Sig. Luigi NUZZACI* -

**E.P.S.**

- *Avv. Bartolo RAVENNA* -

**A.N.U.U.**

- *Sig. Antonio DURANTE* -

**U.N. ENALCACCIA P.T.**

- *Sig. Vito DAMONE* -

**C.P.A.**

- *Avv. Francesco D'ERRICO* -

**U.N. ENALCACCIA P.T.**

- *Rag. Alberto DELL'GENIO* -